



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV – Reclutamento, assegnazione, gestione e formazione delle risorse umane della scuola

Prot. AOODRPU 212
il dirigente: C.Nappi

Bari, 13 gennaio 2009

**Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
della Regione Puglia - Loro Sedi**

**Ai Dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado
della Regione Puglia - Loro Sedi
e, p.c.**

**Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del
personale dell'Area V della
Dirigenza scolastica e del
Comparto scuola- Loro Sedi -**

Oggetto: direttiva sull'utilizzazione dei docenti di sostegno in caso di assenza temporanea dell'alunno disabile.

Pervengono a questo Ufficio vari quesiti in ordine alla possibilità di impegnare in supplenze i docenti assegnati su posti di sostegno, in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria e di altre classi, quando l'alunno disabile loro affidato sia temporaneamente assente.

La questione è alquanto controversa, ma può superarsi esaminando la normativa di settore in un'ottica scevra da interpretazioni preconcepite. In sostanza, si tratta di accertare se, in assenza dell'alunno disabile che costituisce il destinatario principale dell'attività d'insegnamento e dell'integrazione scolastica, sia legittimo riservare al docente di sostegno un trattamento giuridico diverso da quello applicato, in base alla contrattazione collettiva vigente, a

qualsiasi altro docente che, per motivi diversi, rimanga privo delle ore d'insegnamento e, quindi, a disposizione della scuola di assegnazione.

La peculiarità della situazione in esame è connessa al disposto dell'art.13, comma 6, della legge 104 del 1992, che sancisce: *“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.”*

Ebbene, è agevole rilevare che la citata disposizione ha una specifica valenza esclusivamente sul piano didattico, nel senso che prescrive un necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti *c.d. curricolari* in sede di programmazione educativa. Il docente di sostegno, invero, assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno disabile, mettendo a disposizione le proprie competenze, correlate alla specializzazione didattica, nonché di predisporre i relativi percorsi e strumenti che ciascun insegnante dovrà utilizzare per essere il più efficace possibile nell'azione didattica-educativa della propria disciplina nei confronti dell'alunno diversamente abile.

Per tale motivo, potendo sinteticamente definire l'insegnante di sostegno quale insegnante di metodo, che favorisce attraverso le proprie competenze l'attività didattica dei colleghi delle discipline *curricolari* nei confronti dell'alunno disabile, si può affermare che con l'assenza di quest'ultimo verrebbe a mancare la necessità di compresenza con gli altri insegnanti e che egli legittimamente possa essere utilizzato per attività di supplenza -prioritariamente di sostegno- in sostituzione di colleghi assenti dal servizio. Sono fatti salvi eventuali criteri stabiliti in sede di contrattazione d'istituto.

Opinando diversamente, il docente di sostegno, a differenza di qualsiasi altro docente, dovrebbe svolgere un'attività di mera compresenza anche in assenza dell'alunno disabile che ne è l'unico destinatario.

Le SS.LL. sono invitate ad attenersi per quanto concerne la materia in esame alle indicazioni della presente direttiva, che, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to *Lucrezia Stellacci*